7

10

## DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini- Ceradi

A cura di Valeria Panzironi

## La crisi societaria va affrontata con bilanci veritieri

di Vincenzo De Sensi

com/offerte

NLINE

## centivi nzioni

evolazioni

nuove

tosto
a dagli aiuti
di donne e
à di 50 anni,
gli
uida+ "Nuove
oro",
to
...com, illustra
ui possono
ide.
itamente per
reuro per



mento vengonte a coincidespazio alcuno o indennizzo e osì ogni possiriforma.

el Tribunale di wece assai più nzione del legiil giudice milala circostanza avoro adduce a licenziamento e la cessazione ıale il lavorato-Altri elementi dirittura decisiı legittimità del l'adempimento pechage), esulapriamente intecondurre a un timità del licenrà come consesarcimento dei ne reintegratorvata ai soli canza del fatto, ai ioè particolarisi perché senza

A.Bot.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a disciplina della crisi di impresa, a seguito della legge sviluppo, si è arricchita di due importanti novità che riguardano il concordato preventivo e precisamente: il concordato con continuità aziendale. Lo scopo è quello di offrire alle imprese strumenti negoziali per affrontare le crisi finanziarie, per ristrutturare l'indebitamento e per consentire la continuità aziendale per un migliore soddisfacimento dei creditori.

Il concordato preventivo diviene sempre più sofisticato. Il suo utilizzo esige un attento equilibrio tra le esigenze delle imprese al superamento della crisi e quelle dei creditori ad essere pagati. Vediamo in breve le caratteristiche di questi strumenti.

Il concordato con riserva si caratterizza per il fatto che l'imprenditore chiede l'apertura di questa procedura riservandosi di presentare entro un termine fissato dal giudice la proposta ed il piano di soddisfacimento del ceto creditorio. Una volta che la domanda di ammissione al concordato preventivo è pubblicata nel registro delle imprese sono inibite le azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori. Si tratta quindi di uno strumento di favore per l'imprenditore, al quale viene dato tempo per la elaborazione della proposta ed il suo patrimonio è preservato dall'aggressione dei creditori. Ve detto inoltre che nel termine fissato dal giudice l'imprenditore può in alternativa presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione concluso con almeno il sessanta per cento dei crediti, impegnandosi a pagare per intero la restante parte dei crediti estranei all'accordo. In definitiva, con il concordato con riserva l'imprenditore è in grado di incidere in modo significativo sulla tutela dei creditori, gli viene concesso tempo, seppure limitato, per l'elaborazione del piano e della proposta, ed in alternativa può cambiare strategia orientandosi all'accordo di ristrutturazione.

Il concordato con continuità aziendale consente, invece, di proseguire l'attività di impresa laddove questo risulti vantaggioso per i creditori. Si tratterà di situazioni nelle quali ad esempio la prosecuzione di forniture o di appalti è in grado di generare risorse per migliorare la soddisfazione dei creditori. In questo contesto l'esigenza di fondo che il legislatore ha colto è stata duplice: da un lato, agevolare il finanziamento della continuità aziendale riconoscendo a favore dei finanziatori un trattamento prededucibile; dall'altro, consentire la continuazione dei contratti pendenti con la possibilità di pagare i crediti anteriori per prestazione di beni o servizi

In questo nuovo contesto le questioni che si pongono sono complesse e possono essere in sintesi ricondotte a due ordini: il primo riguarda l'alterazione della parità tra i creditori; il secondo la capacità dell'imprenditore di garantire una piena disclosure della situazione economico-finanziaria dell'impresa.

La parità di trattamento tra i creditori è principio che assume oggi un nuovo significato. Non è più concepibile un trattamento ugualitario che prescinda dalle connotazioni particolari dei diversi creditori e della differente rilevanza che essi possono avere rispetto all'obiettivo della continuità aziendale. Per cui la differenziazione nel trattamento dei creditori dovrà essere giustificata alla luce degli obiettivi che l'imprenditore si prefigge con il proprio piano industriale, sia nel concordato con riserva che in quello con continuità aziendale.

D'altro canto, al riconoscimento di più ampi margini di manovra all'imprenditore in crisi deve corrispondere una piena trasparenza delle condizioni dell'impresa da un punto di vista contabile. Il principio della redazione del bilancio secondo i canoni della verità e della correttezza assume un significato pregnante proprio nel momento della gestione della crisi e del suo superamento, consentendo al ceto creditorio la possibilità di esprimere un consenso informato sulla proposta che viene loro presentata. Si tratta indubbiamente di nuove opportunità, ma anche di nuove sfide che vanno affrontate con più maturi canoni professionali

© RIPRODUZIONE RISERVA